

REPUBBLICA ITALIANA
AGENZIA PER IL TPL DEL BACINO DI SONDRIO

Repertorio n. xx

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO URBANO
ESTIVO DEL COMUNE DI GROSIO DAL 29 GIUGNO ALL'8 SETTEMBRE 2024
– CIG B244CC112B**

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno xx (xx) del mese di giugno,

TRA

L'Agenzia per il TPL del Bacino di Sondrio, con sede a Sondrio in via Trieste 8, codice fiscale e partita IVA n. 00991540147, di seguito denominata anche "Ente affidante", rappresentata da Quirino Gianoli, che interviene al presente atto nella sua qualità di direttore e agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Agenzia, in forza dell'art. 13 comma 5 lettera i) dello statuto

E

Automobilistica Perego s.p.a., con sede a Tirano in Piazza delle Stazioni 5, codice fiscale e partita IVA n. 04636220156 di seguito denominata anche "Gestore", rappresentata da Carlo Perego, Legale Rappresentante della Società

PREMESSO CHE

1. Il contesto normativo di riferimento per il trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è la legge regionale 6/2012 "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti";
2. l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio è stata costituita con decreto n. 304 in data 21 dicembre 2015 dell'assessore regionale alle "Infrastrutture e Mobilità";
3. il funzionamento dell'Agenzia è regolato dallo statuto adottato con deliberazione del consiglio provinciale n. 23 dell'11 novembre 2015, aggiornato con deliberazione dell'assemblea di questa Agenzia n. 7 del 29 agosto 2022, e ad

oggi risulta essere costituita dalla partecipazione di Regione Lombardia 10,00%, Provincia di Sondrio 40,00%, Comune di Sondrio 40,00%, Comune di Talamona rappresentante dei Comuni non capoluogo 7,8778%, Comune di Berbenno di Valtellina 0,2579%, Comune di Bormio 0,2634%, Comune di Campodolcino 0,0585%, Comune di Grosio 0,2769%, Comune di Sondalo 0,2555%, Comune di Teglio 0,2846%, Comune di Tirano 0,5649%, Comune di Valfurva 0,1605%;

4. le finalità e le funzioni in capo all'Agenzia sono elencate all'articolo 2 dello statuto, tra le più importanti la legge regionale 6/2012 e successive modificazioni attribuisce alle Agenzie le funzioni ed i compiti in materia di Trasporto Pubblico Locale;
5. in esecuzione della determinazione n. 423 in data 9 ottobre 2017 avente per oggetto: "Servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Grosio – autolinea comunale Grosio – Ravoledo – Fusino con prolungamento Vernuga – Tiolo – Via Milano: trasferimento all'Agenzia degli impegni assunti dal Comune di Grosio a partire dal mese di marzo 2017", l'Agenzia ha preso in carico la gestione del contratto del trasporto urbano anzidetto, nei termini definiti nella determinazione n. 568 del 23 novembre 2016 del Servizio Affari Generali e Servizi Interni del Comune di Grosio, avente ad oggetto "AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOMOBILISTICA PEREGO S.P.A INCARICO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI GROSIO – AUTOLINEA COMUNALE GROSIO – RAVOLEDO – FUSINO CON PROLUNGAMENTO VERNUGA – TIOLO – VIA MILANO - ANNO 2017 - PROCEDURA SINTEL N° ID 80603147;
6. con il predetto provvedimento è stato aggiudicato alla ditta Automobilistica Perego s.p.a., con sede a Tirano, in Piazza delle Stazioni, 5 (C.F./P.I.: 04636220156) l'incarico per l'erogazione del servizio di trasporto pubblico

locale – Autolinea Comunale Grosio – Ravoledo - Fusino con prolungamento Vernuga – Tiolo – Via Milano, per il periodo dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 – Importo totale € 36.357,96 I.V.A. 10% compresa;

7. nel Programma di Bacino dell'Agenzia TPL di Sondrio, approvato il 20 dicembre del 2018 con deliberazione dell'Assemblea n. 6, viene descritto lo stato di fatto del servizio Urbano di Grosio: esso collega principalmente la frazione di Ravoledo, che si trova a 3 km da Grosio. All'epoca della sua istituzione, l'autolinea serviva anche l'abitato di Fusino, (m. 1203 s.l.m.) ove si dipartono le valli di Eita e di Sacco (Val Grosina), un tempo abitate dal mese di febbraio al mese di novembre, mentre ora il prolungamento Ravoledo-Fusino (5 km) è limitato a pochi mesi l'anno;
8. lo stesso Programma di Bacino riporta indicazioni per la riorganizzazione futura del servizio, con particolare riferimento al potenziamento dell'attuale collegamento urbano tra l'abitato di Grosio (sede d'interscambio con il servizio extraurbano e dei servizi di base) e l'abitato di Ravoledo, alla sperimentazione di servizi a chiamata oltre alla valorizzazione di percorsi di interesse culturale e turistico;
9. l'Agenzia per il TPL di Sondrio con l'azienda Automobilistica Perego s.p.a. (attuale gestore del servizio), si è fatta promotrice di una proposta di rinnovamento di carattere sperimentale dell'autolinea per il periodo estivo, con l'obiettivo di dare risposta:
 - ad una rilevante e sempre crescente richiesta turistica;
 - alla necessità di elevare il livello di fruibilità del servizio che, come tradizionalmente proposto nella versione estiva, non ha caratteristiche tali da consentire ai numerosi turisti della val Grosina (Fusino ed Eita) di raggiungere le località d'interesse, peraltro da anni il Comune di Grosio ha introdotto limitazioni importanti al traffico veicolare privato, ma ciò non ha

tenuto al riparo l'amministrazione comunale da fenomeni di parcheggio non regolamentato in quota;

- ad una particolare e crescente attenzione dei cittadini verso la tutela del territorio e dell'ambiente alpino;

10. il Comune di Grosio, considerato il riscontro positivo ottenuto per il servizio sperimentale di trasporto urbano estivo gratuito – tratta Ravedo-Fusino, effettuato negli anni 2021, 2022 e 2023, è interessato a rinnovare tale servizio anche per l'estate 2024;

11. la proposta avanzata ipotizza di rivedere completamente ed in chiave innovativa, come per gli anni precedenti, il programma di esercizio del servizio urbano di Grosio nel periodo estivo 2024 alle medesime condizioni contrattuali già vagliate per la sperimentazione degli scorsi anni, con particolare riferimento alle percorrenze previste, al costo del servizio e alla modalità gross cost. A tal fine è stato predisposto un calendario di programmazione concentrato sui fine settimana, che diventa giornaliero nelle settimane centrali del mese di agosto, con una fascia oraria giornaliera di erogazione del servizio dilatata rispetto alla situazione previgente, rendendo stabile e sistematico il prolungamento del collegamento da Grosio a Ravedo fino a Fusino. Gli obiettivi sono: incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico per raggiungere le località in quota e incentivare il più possibile gli sport all'aria aperta, anche mediante il noleggio sul posto di biciclette e la valorizzazione di percorsi di visita tra gli alpeggi, il tutto promuovendo l'iniziativa a livello regionale;

12. il Comune di Grosio intende sostenere tale iniziativa in via promozionale con varie azioni, tra le quali la previsione della gratuità del servizio a favore di tutti gli utenti, ed a tal fine ha dato garanzia di disponibilità di integrazione con risorse proprie mediante trasferimento ad Agenzia;

13. con deliberazione della giunta del Comune di Grosio n. 55 del 22 aprile 2024 è stato disposto il trasferimento ad Agenzia delle risorse necessarie al finanziamento della predetta sperimentazione estiva, con contestuale sospensione del Contratto di Servizio in essere;
14. con la determinazione n. xx, in data xx giugno 2024, il Direttore ha approvato il programma di esercizio presentato dal gestore Perego (cfr. Allegato 1);
15. con la stessa determinazione n. xx, in data xx giugno 2024, il Direttore di Agenzia ha espresso la volontà di affidare il servizio di trasporto pubblico urbano sperimentale estivo nel territorio del Comune di Grosio, per il periodo dal 29 giugno 2024 all'8 settembre 2024, per l'importo di 13.708,80 € (tredicimilasettecentootto/80 Euro) al netto di IVA, per un totale di 15.079,68 € (quindicimilasettantanove/68 Euro) IVA inclusa, al gestore Perego;
16. le parti riconoscono che l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Grosio è disciplinato dal presente Contratto di Servizio;

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio, di seguito denominato per brevità "Contratto".

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

1. Il Contratto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante ed il Gestore in merito all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico in relazione al servizio urbano sperimentale estivo 2024 del Comune di Grosio in seguito denominati, per brevità, servizi di TPL indicati nel programma di esercizio di cui all'**Allegato 1**.

Art. 3 (Durata del Contratto)

1. Il Contratto regola il periodo dal 29 giugno 2024 all'8 settembre 2024.
2. Alla scadenza del presente Contratto e, salvo accordi differenti, rientrerà in vigore il Contratto di Servizio previgente e il Gestore sarà tenuto a garantire l'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale così come dallo stesso regolamentato.

PARTE SECONDA

OBBLIGHI ED IMPEGNI DELLE PARTI

Art. 4 (Obblighi dell'Ente affidante)

1. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma di esercizio, realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Contratto.
2. L'Ente affidante corrisponde al Gestore, quale corrispettivo per l'erogazione dei servizi e l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, l'importo di 13.708,80 € (tredicimilasettecentootto/80 Euro) al netto di IVA, per un totale di 15.079,68 € (quindicimilasettantanove/68 Euro) IVA inclusa, a fronte dell'erogazione di 3.264 bus*km, fatte salve salvo le eventuali modifiche che dovessero intervenire.
3. Il corrispettivo unitario chilometrico è pari a 4,20 €/bus*km, corrispondente al costo standard per il servizio urbano ex D.G.R. n. 7644 del 28 dicembre 2017.
4. Il corrispettivo verrà erogato al termine dell'effettuazione del servizio, a seguito di ricezione da parte di Agenzia di apposita fattura del Gestore.
5. Nulla sarà dovuto al Gestore in aggiunta rispetto al corrispettivo di cui al precedente comma 2.
6. Ai sensi e per gli effetti giuridici di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Gestore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

7. Nel caso in cui le risorse a disposizione non consentissero l'integrale copertura, le parti concorderanno le corrispondenti riduzioni dei servizi.

Art. 5 (Obblighi del Gestore)

1. Il Gestore si obbliga ad esercire i servizi di TPL secondo il programma di esercizio di cui all'**Allegato 1**.
2. A garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, il Gestore rinnoverà cauzione definitiva pari al 10% dell'importo complessivo del Contratto a mezzo polizza fideiussoria n. FDI 272320/21 avente scadenza in data 10 agosto 2024, dalla Banca Popolare di Sondrio, Sede Centrale di Sondrio.
In caso di inadempienze contrattuali da parte del Gestore, l'Ente affidante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. In caso di escussione della cauzione, il Gestore dovrà provvedere alla reintegrazione nel termine prefissato.
3. Il Gestore è responsabile di tutte le attività occorrenti alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:
 - a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, che deve garantire caratteristiche di sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa sia con riguardo alla carrozzeria, sia alle parti meccaniche;
 - c) delle revisioni periodiche del parco mezzi prescritte dalla vigente normativa;
 - d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;

- e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni relative su paline, orari e bacheche;
 - f) dell'adozione di un sistema di monitoraggio puntuale del servizio erogato e dell'utenza trasportata per singola corsa;
 - g) della somministrazione all'utenza trasportata di un questionario conoscitivo finalizzato a raccogliere informazioni sulle esigenze di mobilità e riscontri sul servizio erogato (cfr. **Allegato 2**).
- 4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento Comunitario n. 1893/91, il Gestore si obbliga a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.
 - 5. I percorsi delle autolinee affidate rispondono ai requisiti di sicurezza dei percorsi di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753. Il Gestore, in caso di modifiche o variazioni del programma d'esercizio, è tenuto a promuoverne l'accertamento;
 - 6. Il Gestore è tenuto a fornire ai passeggeri trasportati idoneo documento di viaggio.
 - 7. Il Gestore dichiara di avere stipulato tutte le polizze assicurative dei mezzi utilizzati per i servizi di TPL previste dalla normativa vigente.

Art. 6 (Vigilanza)

- 1. Secondo quanto previsto, l'Ente affidante ha la facoltà di effettuare i controlli sui servizi di TPL, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, personale e mezzi impiegati.
- 2. Il Gestore è tenuto a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza dell'Ente affidante, fornendo la necessaria collaborazione.

Art. 7 (Flessibilità del programma di esercizio)

1. Il presente Contratto di Servizio potrà essere rinegoziato nelle sue parti economiche e tecniche al verificarsi degli eventi elencati di seguito.
2. Le modifiche contenute entro il limite del +/-1% delle percorrenze complessivamente programmate non comportano la revisione del corrispettivo.
3. Qualora le modificazioni di cui al comma 2 comportino una variazione in aumento o in diminuzione delle percorrenze superiore al limite dell'1% ma contenuta entro il 10%, il corrispettivo spettante è rideterminato, senza necessità di revisione degli obblighi e degli impegni del Contratto non direttamente correlati alle modificazioni, applicando alla variazione delle percorrenze eccedente l'1% il corrispettivo chilometrico unitario al precedente art. 4 comma 3.
4. Modificazioni che implicano variazioni delle percorrenze superiori al 10% comportano di norma, oltre alla rinegoziazione del corrispettivo, anche quella del Contratto di Servizio.
5. Nel caso di eventi straordinari ed imprevedibili, comunque non imputabili alle parti, Il Gestore, previo assenso dell'Ente affidante, può temporaneamente interrompere o ridurre il servizio di TPL, ovvero esercirlo anche con modalità sostitutive. Le riduzioni temporanee del servizio, ancorché eccedenti il limite di cui al comma 2, non comportano alcuna riduzione del corrispettivo. Il Gestore è tenuto altresì a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, comprese le eventuali corse aggiuntive e gli incidenti verificatisi. L'utenza deve essere informata tempestivamente e in modo appropriato.
6. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le riduzioni temporanee del servizio del Gestore, ancorché eccedenti il limite di cui al comma 2, non comportano riduzioni del corrispettivo, a

condizione che il Gestore assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio, anche con modalità di esercizio sostitutive, e informi tempestivamente e in modo appropriato l'Ente affidante e l'utenza.

7. Qualora gli eventi di cui ai precedenti commi 5 e 6 dovessero determinare un incremento delle percorrenze e tale incremento fosse contenuto nei limiti di cui al comma 2, il corrispettivo non è soggetto ad alcuna variazione. Nell'ipotesi di incremento delle percorrenze superiore al limite di cui al comma 2, per la parte eccedente tale limite, il corrispettivo è adeguato applicando il corrispettivo unitario chilometrico.
8. Qualora la regolare erogazione del servizio dovesse essere limitata da lavori ed attività posti in essere dall'Ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri Enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti in essere e formalmente comunicati all'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna a informare il Gestore entro 48 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

Art. 8 (Interruzione del servizio)

1. L'esecuzione del servizio non può essere né interrotta né sospesa dal gestore salvo cause ed eventi di cui ai precedenti commi 5 e 6 dell'art. 7.
2. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste al precedente comma 1, l'Ente affidante, ferma restando la risoluzione di diritto del Contratto, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.
3. In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni minime indispensabili stabilite con accordo siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali. Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.

4. La diminuzione del servizio in caso di sciopero comporta una riduzione del corrispettivo per la parte eccedente il limite di cui al precedente art. 7 comma 2 delle percorrenze effettuate in ragione del corrispettivo unitario chilometrico.

Art. 9 (Obblighi inerenti al personale)

1. Il Gestore si impegna a rispettare le disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL.
2. Il Gestore si dota di un Direttore o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsto dal DM 20 dicembre 1991, n. 448.

Art. 10 (Parco mezzi)

1. Per garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPL il Gestore si impegna ad utilizzare mezzi conformi alla normativa regionale ed a mantenerli in perfetto stato di efficienza
2. L'Ente affidante può, in ogni caso, verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione dal Gestore.
3. Il Gestore è tenuto ad avere in disponibilità mezzi di scorta immediatamente utilizzabili nell'esercizio di cui al presente Contratto, procedendo tempestivamente alla sostituzione dei mezzi in avaria con altri mezzi aventi analoghe caratteristiche, senza che questo comporti ulteriori obblighi per l'Ente affidante o disservizi per l'utenza.

Art. 11 (Valorizzazione commerciale)

1. Il Gestore ha facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale dei beni utilizzati per lo svolgimento del servizio, quali infrastrutture, impianti e parco mezzi. Al Gestore, ove ne abbia disponibilità e fatti salvi i diritti di terzi, competono i ricavi che ne dovessero derivare.
2. Ai fini del presente articolo, per valorizzazione commerciale si intende ogni e qualunque iniziativa attuata utilizzando i beni funzionali e atta a generare ritorni positivi per il Gestore, in termini di flussi di reddito, di risparmio o di altro vantaggio economico.
3. Il Gestore determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, in accordo con l'Ente affidante e senza che ciò determini oneri aggiuntivi a carico dello stesso o disagi per l'utenza. In presenza di beni di proprietà pubblica o finanziati con contributi pubblici sarà necessaria l'autorizzazione dell'Ente che ne ha la titolarità o che ha erogato il contributo.

Art. 12 (Interventi per la qualità dei servizi)

1. Il Gestore si impegna ad un'attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio offerto, attraverso la progettazione del servizio secondo i bisogni espressi dalla clientela e l'erogazione dello stesso nell'ottica di superamento degli indicatori di qualità previsti dalla DGR n. 1977 del 6 luglio 2021;
2. L'Ente affidante, direttamente o tramite società terze, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili. Il Gestore si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per l'effettuazione delle suddette verifiche, il Gestore si impegna a concedere

la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico del personale dell'Ente affidante, muniti di apposita tessera di riconoscimento e i cui nominativi saranno preventivamente segnalati.

Art. 13 (Rapporti con l'utenza)

1. Il Gestore si impegna a garantire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio;
2. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza;
3. Il Gestore dovrà prontamente inviare, su adeguato supporto informatico, le proposte di variazione all'Ente affidante, che provvederà a darne autorizzazione.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 (Clausola Risolutiva)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., il Contratto si intende risolto nei seguenti casi:
 - a) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore;
 - b) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;

- c) mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge o regolamentari;
 - d) qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - e) qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - f) nel caso di mancato versamento da parte dell'Ente affidante del corrispettivo per un periodo superiore a 3 mensilità consecutive;
2. Nei casi di cui al comma 1 lett. a), l'Ente affidante intima al Gestore per iscritto di adempiere senza ritardo, e comunque non oltre le ventiquattro ore successive. Decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intende risolto di diritto. Nei casi di cui alla lettera b) l'Ente affidante, ai sensi dell'art. 1454 c.c., intima per iscritto al Gestore di adempiere entro il termine di 30 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intende risolto di diritto.
3. In caso di risoluzione anticipata del contratto per cause dipendenti dal Gestore, lo stesso è tenuto alla prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo affidatario.

Art. 15 (Clausola compromissoria)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Tutte le controversie, che dovessero sorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno deferite al Tribunale di Sondrio.
3. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto,

senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del Contratto stesso.

Art. 16 (Clausole finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione sono a carico del Gestore, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico dell'Ente affidante.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione a misura fissa.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione vigente in materia.

ALLEGATI

- Allegato 1 – Programma di esercizio
- Allegato 2 – Questionario per l'utenza

PER L'AGENZIA PER IL TPL DEL BACINO DI SONDRIO

Il Direttore Quirino Gianoli

PER LA SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA PEREGO S.P.A.

Il Legale Rappresentante Carlo Perego
